



**REGOLAMENTO 2011/2012  
ATTIVITA' REGIONALE INDIVIDUALE  
E RELATIVI CAMPIONATI  
  
(PARTE GENERALE)**

## CAPO I - ORGANIZZAZIONI DELLE MANIFESTAZIONI INDIVIDUALI

### **Articolo 01. - Affidamento dell'Organizzazione.**

1. - Il Consiglio Regionale affida l'organizzazione dei Campionati Individuali alla Commissione Regionale Gare Individuali.
2. - In alternativa la Commissione Regionale Gare Individuali, può affidare la loro organizzazione a Società, o organismi federali e/o comitati organizzatori appositamente costituiti, comprendenti almeno una società affiliata alla Federazione Italiana Tennistavolo, di seguito indicati come "Enti Organizzatori", che ne facciano richiesta ai sensi del successivo articolo. In tal caso l'organo regionale a cui spetterebbe in via ordinaria l'affidamento dell'organizzazione ai sensi del comma 1 citato conserva sull'Ente Organizzatore il potere di controllo e di sostituzione di seguito precisato, ove riscontri inefficienza, negligenze o ritardi nell'organizzazione delle manifestazioni.
3. - Nel caso in cui l'organismo o l'Ente Organizzatore al quale è stata affidata o delegata l'organizzazione di una manifestazione Regionale dimostri di condurla con evidenti errori, ritardi o altre cause di inefficienza, interviene la Commissione Regionale Gare Individuali coi provvedimenti ritenuti opportuni. Essa può, in qualunque momento, revocare l'affidamento o la delega, avocando a sé, o affidando ad altro organismo, o ad altro Ente Organizzatore, l'organizzazione e/o la prosecuzione della manifestazione.
4. - Le manifestazioni indette direttamente da società, organi periferici e/o comitati appositamente costituiti a tale scopo, se autorizzate ai sensi dell'articolo 3, sono anche organizzate direttamente da chi le ha indette. L'organizzazione può essere posta in atto solo dopo che è intervenuta l'esplicita autorizzazione della Commissione Regionale Gare Individuali.

### **Articolo 02. - Richiesta di autorizzazione ad indire Tornei ordinari.**

1. - Le norme del presente articolo si applicano per la richiesta di indire ed organizzare tornei individuali ordinari ed, in genere, per le richieste di indire ed organizzare manifestazioni, da parte di Società, organi territoriali e/o Comitati appositamente costituiti comprendenti almeno una società affiliata, al di fuori delle manifestazioni indette dal Consiglio Regionale.
2. - L'istituzione di un torneo ordinario, o di qualunque analoga manifestazione individuale potrà essere proposta soltanto per le date libere del calendario agonistico Regionale ovvero, se è prevista in concomitanza con altre manifestazioni già poste a calendario, potrà essere proposta solo dopo aver verificato con la Commissione Regionale Gare Individuali che essa è compatibile con le concomitanti manifestazioni già previste.
3. - La richiesta di autorizzazione ad indire il torneo può essere inviata in qualunque periodo della stagione agonistica, ma sempre almeno 30 giorni prima della data prevista per la sua effettuazione. La richiesta deve essere inviata alla Commissione Regionale Gare Individuali. Richieste che pervengano a meno di 30 giorni dalla data della manifestazione non sono prese in considerazione.
4. - La richiesta deve essere accompagnata dalla bozza del regolamento della manifestazione. Deve essere accompagnata dalla cauzione prevista dalla tabella delle tasse regionali in vigore.
5. - L'autorizzazione ad indire ed organizzare la manifestazione si intende concessa solo con la restituzione del regolamento munito del visto di approvazione della Commissione Regionale Gare Individuali. L'Ente Organizzatore entro 7 gg deve provvedere al versamento della cauzione prevista dalla tabella delle tasse regionali in vigore ed a trasmettere il regolamento della manifestazione alle società affiliate.
6. - Tutte le manifestazioni organizzate da società affiliate alla FITeT devono essere autorizzate dalla Commissione Regionale Gare Individuali; è vietata la partecipazione di atleti tesserati alla FITeT a manifestazioni non autorizzate se non previo nulla osta della Commissione Regionale Gare Individuali. Nei confronti delle società ed atleti inadempienti saranno presi provvedimenti disciplinari da parte del Giudice Unico Regionale.

### **Articolo 03. - Impianti, campi di gara e altri adempimenti dell'Ente Organizzatore.**

1. - L'Ente Organizzatore di manifestazioni individuali deve garantire, innanzi tutto, la disponibilità di un impianto idoneo, che di regola deve essere un palazzetto dello sport o, almeno, un impianto sportivo che contenga a da 8 (otto) a 12 (dodici) aree di gioco secondo l'importanza e le previsioni di partecipazione alla manifestazione, con le misure regolamentari. L'impianto deve aver ottenuto dagli Organi Competenti il Certificato di Agibilità.

2. - L'idoneità dell'impianto, con particolare riferimento al numero di aree di gioco a disposizione ed alla loro collocazione, è attestata dall'omologazione rilasciata dalla Commissione Regionale Omologazione Impianti.

3. - Se l'impianto proposto non è stato già in precedenza omologato, l'Ente Organizzatore deve richiederne l'omologazione alla Commissione Regionale Gare Individuali contestualmente alla richiesta di assegnazione dell'organizzazione della manifestazione, di cui all'articolo 1 o alla richiesta di autorizzazione ad indire la manifestazione di cui all'articolo 2. La Commissione Regionale Gare Individuali, che riceve la richiesta, attiva la Commissione Omologazione Impianti per il rilascio tempestivo di ogni omologazione necessaria.

4. - La richiesta di affidamento dell'organizzazione o di autorizzazione ad indire una manifestazione non può essere accolta fintanto che la Commissione Regionale Omologazione Impianti non ha rilasciato l'omologazione dell'impianto.

5. - L'Ente Organizzatore non può sottrarsi all'esecuzione dei lavori di adattamento ordinati in sede di omologazione e non può allestire l'impianto in modo diverso da quanto eventualmente abbia disposto la Commissione Impianti. In difetto di ciò, la Commissione Regionale Gare Individuali, adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni a seconda della gravità del caso e rimanda per le sanzioni disciplinari all'apposito organo.

6. - Le richieste di omologazione degli impianti devono essere formulate sugli appositi moduli e debbono, comunque, contenere, anche in allegato, una planimetria di tutto l'impianto, dalla quale risulti:

- a) la destinazione e le dimensioni delle varie aree (di gioco, per il pubblico, per la Direzione di Gara, per i servizi, eccetera);
- b) il transennamento dell'area di gioco, la disposizione dei tavoli e dell'attrezzatura e le dimensioni di ciascun campo di gara delimitato dalle transenne;
- c) le dimensioni degli spazi di disimpegno attorno alle aree di gioco.

7. - Le transenne che delimitano le aree di gioco devono essere distanti almeno m. 1,20 da ogni parete dell'impianto e da qualunque ostacolo fisso.

8. - Le dimensioni di ciascuna area di gioco non devono risultare inferiori ai seguenti limiti minimi:

- a) gare regionali: **metri 09,00 x 4,50 x 3,20** ;

Nella sola eventualità che l'impianto non garantisca una sistemazione delle aree di gioco tenendo presente le disposizioni in materia di sicurezza, è concesso disporre le aree con una riduzione delle lunghezze e delle larghezze pari ad un massimo del 5%.

9. - Per qualunque manifestazione è necessario predisporre un apposito "albo" sul quale sia possibile affiggere i tabelloni ed i comunicati della Direzione Gare e del Giudice Arbitro. E', inoltre, necessario allestire ciascuna area di gioco con un segnapunti efficiente e relativo tavolino e sedia per l'Arbitro di ciascuna partita.

10. - L'impianto non può ritenersi idoneo e non può essere omologato se non assicura:

- a) un tipo di pavimentazione non pericoloso per l'incolumità degli atleti. Essa non deve essere troppo elastica né di materiale di elevata durezza né lucida o capace di riflettere la luce e deve essere scura;
- b) l'assenza di ostacoli fissi, specialmente se a spigoli vivi o altrimenti pericolosi, nelle immediate vicinanze delle aree di gioco;
- c) un'intensità luminosa di almeno 400 lux sul piano del tavolo e in ogni altra parte dell'area di gioco, a livello del pavimento;
- d) l'oscuramento completo delle finestre ed altre aperture esistenti sulle pareti;
- e) una temperatura interna adeguata alla pratica del tennistavolo;
- f) adeguati servizi di spogliatoio e igienici;
- g) un adeguato spazio per il pubblico.

11. - L'impianto deve essere allestito in modo conforme alle eventuali prescrizioni impartite dalla Commissione Omologazione Attrezzature in sede di omologazione. Eventuali difformità, imposte da cause di forza maggiore e non previste in sede di omologazione, devono essere, possibilmente, concordate col Giudice Arbitro, se presente, e, comunque, devono essere tempestivamente comunicate al Giudice Arbitro stesso, appena questi giunge sul posto.

12. - L'Ente Organizzatore deve mettere a disposizione un servizio di assistenza medica, la cui presenza sul luogo di gara è obbligatoria per tutta la durata della manifestazione, nonché attivare il Servizio di Sicurezza.

#### **Articolo 04. - Programma e orari di gara delle manifestazioni individuali.**

1. - Le sedi e date di svolgimento dei campionati regionali ed i programmi di attività specifici di ciascun campionato, approvati dal Consiglio Regionale, concorrono a determinare in modo rigido e preciso il programma delle gare dei Campionati Regionali Individuali.

2. - Gli orari di gara dei Campionati Individuali devono essere decisi, in particolare modo per quanto attiene agli orari di inizio di ciascuna gara ed agli orari delle semifinali e finali, nonché delle cerimonie di premiazione, dalla Commissione Regionale Gare Individuali, sentito il parere del Settore Arbitrale Regionale e dell'Ente Organizzatore.

3. - Il programma di gare incluse nei Tornei ordinari deve uniformarsi al criterio di prevedere, su due giornate di gara, una gara per ciascun tavolo disponibile.

4. - Le richieste di organizzazione di fasi interregionali e le richieste di autorizzazione ad indire manifestazioni individuali debbono contenere lo studio del programma orario dell'intera manifestazione condotto sulla base di una previsione attendibile di affluenza alle varie gare e dei seguenti tempi indicativi necessari allo svolgimento di ogni singola partita:

a) GARE GIOVANILI:

- 20 minuti, per le partite che si svolgono al meglio di 3 set su 5;

b) GARE di 4a, 3a e 2a CATEGORIA:

- 25 minuti, per le partite che si svolgono al meglio di 3 set su 5;
- 40 minuti, per le partite che si svolgono al meglio di 4 set su 7;

c) GARE di 1a CATEGORIA:

- 30 minuti, per le partite che si svolgono al meglio di 3 set su 5;
- 45 minuti, per le partite che si svolgono al meglio di 4 set su 7.

6. - Durante lo svolgimento delle semifinali e delle finali è consigliabile, per quanto sia possibile, non disputare altre gare.

7. - Nelle fasi interregionali e nei tornei ordinari gli orari di gara sono disposti dal Giudice Arbitro, il quale deve, però, farsi assistere dall'Ente Organizzatore ed accoglierne, per quanto possibile, le richieste ed i suggerimenti tendenti alla realizzazione dei principi a cui è ispirato il presente articolo.

#### **Articolo 05. - Materiale di gioco.**

1. - Il materiale di gioco comprende:

- a) i tavoli;
- b) le reti ed i relativi supporti;
- c) le palline;
- d) le transenne;
- e) i segnapunti;
- f) i contenitori per gli oggetti personali degli atleti impegnati nella partita.

2. - Il materiale di gioco deve essere conforme alle norme contenute nelle Regole di gioco e deve essere di tipo omologato dalla Commissione Omologazione Impianti ed Attrezzature, per quanto riguarda tavoli, reti coi relativi supporti e palline. Se l'omologazione non è stata rilasciata "per qualunque manifestazione", ma solo per alcune, occorre verificare la corrispondenza fra tale limitazione e il tipo di manifestazione in cui l'attrezzatura a omologazione limitata dovrebbe essere impiegata.

3. - La scelta del materiale di gioco da utilizzare è di competenza di chi chiede di indire la manifestazione purché avvenga nel rispetto del comma 2.

4. - Il materiale prescelto per ogni manifestazione deve essere comunicato a tutte le società che hanno diritto di parteciparvi, prima della chiusura delle iscrizioni.

5. - L'Ente Organizzatore deve provvedere a mettere a disposizione il materiale di gioco necessario ed, eventualmente, prescelto da chi ha indetto la manifestazione. L'Ente Organizzatore, in ogni caso, ha l'obbligo di allestire l'impianto col materiale di gioco in modo regolamentare.

6. - In qualunque manifestazione agonistica individuale tutte le aree di gioco debbono essere transennate. Per ciascuno di esse, inoltre, deve essere disponibile almeno un segnapunti efficiente con relativo tavolino e deve essere predisposto un contenitore per gli oggetti personali per ciascuno degli atleti impegnati nella partita.

7. - Per transennamento parziale si intende un transennamento incompleto del perimetro del campo di gioco, purché risulti transennato almeno il 50% del perimetro stesso. Se il perimetro risulta transennato in misura inferiore al 50%, il transennamento si considera totalmente mancante. Nei campionati regionali e nei tornei predeterminati è prescritto il transennamento totale, mentre nelle altre manifestazioni (eventuali fasi provinciali dei campionati e tornei ordinari) è prescritto almeno il transennamento parziale.

#### **Articolo 06. - Regolamento del Torneo.**

1. - L'Ente Organizzatore deve predisporre la bozza del regolamento del Torneo, il cui contenuto deve essere completo di tutti gli elementi precisati al comma 3.

2. - Per i tornei regionali e dei campionati l'Ente Organizzatore deve fornire tutte le informazioni necessarie per la predisposizione del regolamento da parte della Commissione Regionale Gare Individuali.

3. - Il regolamento del torneo deve precisare:

- a) date di svolgimento delle gare;
- b) impianto di gara e sua ubicazione, con indicazioni utili a raggiungerlo;
- c) numero, marca e tipo dei tavoli disponibili per le gare;
- d) orario di apertura dell'impianto, prima dell'inizio delle gare, in ciascuna giornata, al fine di permettere il riscaldamento degli/delle atleti/e ed il loro riconoscimento;
- e) tipo delle palline che saranno utilizzate;
- f) elenco delle gare in programma ed indicazione del giorno d'inizio di ciascuna di esse;
- g) limite dei set (3 su 5 o 4 su 7) al quale sono disputate le partite di ciascuna gara;
- h) modalità e tasse di iscrizione alle singole gare (le tasse devono essere comprese nei limiti stabiliti dalla tabella delle tasse regionali vigente e le modalità devono essere compatibili con le norme generali di seguito precisate);
- i) località, data ed orario di inizio delle operazioni di compilazione dei tabelloni, al fine, tra l'altro, di consentire la tempestiva comunicazione di eventuali rinunce o chiarimenti;
- j) recapito postale e telefonico al quale far giungere eventuali comunicazioni urgenti, sia nel periodo immediatamente precedente la manifestazione che durante le gare, o per la richiesta di informazioni;
- k) limitazioni eventualmente esistenti per l'accettazione delle iscrizioni;
- l) esistenza di eventuali diritti di passaggio da una gara all'altra per qualificazione;
- m) elenco dei premi messi in palio per gli/le atleti/e.

4. - Quando alcuni degli elementi di cui al comma precedente sono omessi perché già precisati in modo inderogabile dai regolamenti specifici, detti regolamenti debbono essere richiamati chiaramente.

5. - La scelta del contenuto del regolamento del torneo è di competenza dell'Ente Organizzatore, ad eccezione dei punti inderogabili di cui al presente regolamento comune ed ai regolamenti specifici di ciascun campionato.

6. - Il programma del torneo ordinario, approvato dalla Commissione Regionale Gare Individuali e con le eventuali modifiche ed integrazioni da essa disposte, sarà diffuso sul sito web alla pagina - [http://www.fitetpuglia.it/portale\\_risultati\\_tornei](http://www.fitetpuglia.it/portale_risultati_tornei).

#### **Articolo 07. - Premiazioni.**

1. - Nei Campionati Regionali e, per ciascuno dei campionati, i premi ufficiali sono quattro, e precisamente:

- medaglia d'Oro al 1° classificato;
- medaglia d'Argento al 2° classificato;
- medaglia di Bronzo ai semifinalisti classificati ex equo al 3° posto.

Nei doppi, i premi indicati si intendono per ciascun atleta della coppia.

2. - In tutte le manifestazioni individuali i premi dovranno essere assegnati ai primi quattro classificati di ciascuna gara. Per i doppi i premi debbono essere previsti per ciascun atleta della coppia.

3. - La premiazione prevista dai commi precedenti è da considerarsi la base minima necessaria. L'Ente Organizzatore, a propria discrezione, può aumentare la dotazione di premi da assegnare.

4. - In ogni manifestazione Regionale é obbligatoria l'effettuazione della cerimonia di premiazione, con obbligo dei premiati di presenziarvi, purché essa avvenga entro quarantacinque minuti dalla conclusione della gara.

## CAPO II - GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI

### **Articolo 08. - Affidamento della gestione.**

1. - La gestione delle manifestazioni individuali, che inizia dal controllo degli elenchi degli iscritti e termina con l'omologazione dei risultati e delle classifiche, é affidata alla Commissione Regionale Gare Individuali, salvo le competenze del Giudice Arbitro durante lo svolgimento delle manifestazioni stesse..

### **Articolo 09. - Giudice Arbitro e personale Arbitrale.**

1. - La designazione del Giudice Arbitro e del personale arbitrale ausiliario, per le manifestazioni individuali, é di competenza del Fiduciario Arbitri Regionale.

2. - Il Fiduciario Arbitri Regionale, agendo in conformità alle direttive impartite dal Consiglio Regionale, per le manifestazioni regionali o inferiori, designa personale arbitrale da destinare alla Direzione di gara.

3. - Il Giudice Arbitro, nel caso di adozione, durante la manifestazione, di provvedimenti disciplinari anche di semplice ammonizione e/o in presenza di fatti che siano passibili di provvedimento disciplinare da parte del Giudice Unico, deve trasmettere via fax o e-mail ([individuali@fitetpuglia.it](mailto:individuali@fitetpuglia.it)) alla Commissione Regionale Gare Individuali, il contenuto del proprio rapporto, entro 24 ore dal termine della manifestazione e trasmettere il referto di gara entro 72 ore.

4. - Il Giudice Arbitro deve inviare, entro il lunedì mattina, via e-mail i dati (risultati dei singoli incontri) della manifestazione alla Segreteria Regionale ([segreteria@fitetpuglia.it](mailto:segreteria@fitetpuglia.it)) e alla Commissione Regionale Gare Individuali ([individuali@fitetpuglia.it](mailto:individuali@fitetpuglia.it)).

### **Articolo 10. - Tasse di iscrizione e cauzioni.**

1. - Le tasse massime sono stabilite annualmente dal Consiglio Regionale.

2. - Le tasse di iscrizione nei tornei ordinari, sono stabilite dall'Ente Organizzatore entro i limiti massimi rappresentati dalle tasse regionali per i corrispondenti tornei.

3. - Le tasse di iscrizione ai campionati in fase nazionale o interregionale vanno inviate al Comitato Regionale, entro i termini indicati dallo "scadenario" del calendario regionale.

4. - Le tasse di iscrizione ai campionati in fase regionale, ed eventualmente provinciale, devono essere versate con le modalità previste dal Comitato Regionale ed, eventualmente, da ciascun Comitato Provinciale.

5. - Le tasse di iscrizione ai tornei ordinari, vanno versate all'Ente Organizzatore con le modalità precisate nel regolamento del torneo.

6. - Le cauzioni sono restituite dopo l'omologazione dei risultati finali di tutta l'attività individuale e/o a squadre a cui la società ha partecipato e, comunque, al termine della stagione agonistica.

7. - Le cauzioni sono a disposizione del Comitato Regionale per qualsiasi inadempienza della Società, anche se non direttamente riferibile al campionato o manifestazione individuale o a squadre per il/i quale/i furono depositate.

8. - Le somme dovute a qualsiasi titolo al Comitato Regionale e non pagate entro i termini previsti dai regolamenti o dai provvedimenti degli organi giurisdizionali, sono prelevate dalle cauzioni in deposito presso gli organi federali. In tal caso, per proseguire l'attività, le cauzioni devono essere ricostituite nel loro importo originario e, in difetto, tutti/e gli/le atleti/e ancora in gara della società inadempiente sono considerati rinunciatari ai campionati o alle loro fasi ancora in corso e a quelle successivamente previste, nonché a tutte le altre manifestazioni poste a calendario. Il prelievo delle somme dovute dalle cauzioni si intende operante dalla data in cui il debito é scaduto e, se si tratta di ammenda a seguito di sanzione disciplinare, dalla data in cui la relativa decisione é passata in giudicato.

9. - Per ottenere il pagamento di somme dovute al Comitato Regionale e non corrisposte entro i termini, oppure per ottenere il reintegro di cauzioni totalmente o parzialmente impiegate per rivalsa delle somme dovute e non corrisposte, se la Società inadempiente risulta avere propri/e iscritti/e a manifestazioni in corso o di imminente svolgimento, gli organi regionali di Giustizia possono ricorrere al Giudice Arbitro come ultimo mezzo perché la società adempia a quanto dovuto. Se il pagamento avviene immediatamente il Giudice Arbitro ne prende nota e lo segnala a referto; se il pagamento non è effettuato il Giudice Arbitro non ammette alle gare gli/le atleti/e della società inadempiente. Il pagamento si considera effettuato se, in luogo del pagamento, la società è in grado di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento tramite bollettino di conto corrente postale. Le somme eventualmente riscosse dall'incaricato o dal Giudice Arbitro dovranno essere versate al Comitato Regionale entro 5 (cinque) giorni.

#### **Articolo 11. - Iscrizioni per le manifestazioni individuali.**

1. - Il programma dei tornei e/o dei campionati, contenente le modalità ed i termini per le iscrizioni, deve essere pubblicato **almeno 10 giorni** prima della data di inizio del torneo.

2. - Gli/Le atleti/e (italiani e stranieri) devono risultare tesserati alla Federazione Italiana Tennistavolo, **almeno 2 (due) giorni** prima della chiusura delle iscrizioni. Per avere titolo di partecipare ad un qualsiasi Torneo e/o Campionato Regionale, gli/le atleti/e italiani/e di classifica 1<sup>a</sup> - 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria (riferiti alle classifiche di inizio stagione) devono essere tesserati /e entro le ore 24 del 31 dicembre di ogni anno.

3. - Le iscrizioni ai tornei ordinari vanno inviate alla Segreteria Regionale nel rispetto delle condizioni specificate dai relativi regolamenti.

4. - Le iscrizioni alle manifestazioni, debbono essere obbligatoriamente effettuate dalle singole società, utilizzando il modulo disponibile nelle pagine extranet del sito federale [www.fitet.org](http://www.fitet.org) a cui si potrà accedere con la propria username e password. E' compito delle società assicurarsi che le iscrizioni siano pervenute in tempo utile ed in modo corretto.

5. - Gli/Le atleti/e che si iscrivono e partecipano alle gare, senza essere in possesso dei requisiti a disputare la/le gara/e in programma, saranno segnalati al Giudice Unico per gli opportuni provvedimenti.

6. - Le iscrizioni alle manifestazioni individuali debbono essere chiuse al più tardi entro il quinto giorno precedente quello dell'inizio della manifestazione.

7. - Quando è ammessa la formazione di doppi con atleti/e di società diverse, il doppio si ritiene regolarmente iscritto solo se l'iscrizione perviene da entrambe le società nella medesima versione. Ciascuna Società deve versare la metà della tassa di iscrizione prevista. Se la composizione del doppio non risulta identica da parte di entrambe le società l'iscrizione è respinta e le tasse versate non sono restituite.

8. - Non sono ammesse iscrizioni di doppi con accoppiamento da destinare.

#### **Articolo 12. - Elenco degli iscritti.**

1. - Gli elenchi ufficiali degli iscritti, dei tornei ordinari, saranno pubblicati, il giovedì mattina sul sito web, per eventuali controlli da parte delle società interessate, eventuali errori dovranno essere segnalati, tempestivamente all'indirizzo di posta elettronica: [segreteria@fitetpuugia.it](mailto:segreteria@fitetpuugia.it) . Il venerdì gli elenchi saranno considerati definitivi e nessun'altra segnalazione sarà presa in esame.

#### **Articolo 13. - Sistemi di svolgimento delle gare individuali.**

1. - Le gare individuali si svolgono con uno dei seguenti sistemi:

- eliminatoria diretta;
- girone completo (di sola andata, o d'andata e ritorno);
- misto, con inizio a girone completo e prosecuzione ad eliminatoria diretta.

2. - Altri sistemi oltre quelli indicati al comma 1 possono essere previsti a condizione che il regolamento della manifestazione ne spieghi esattamente la formula.

3. - I regolamenti specifici dei campionati indicano, per ciascun campionato, il sistema di svolgimento adottato.

4. - Nei tornei ordinari, l'Ente Organizzatore decide la formula di svolgimento che ritiene più appropriata alle finalità che intende raggiungere con l'istituzione del torneo.

#### **Articolo 14. - Gare ad eliminazione diretta.**

1. - In tutte le gare che si svolgono ad eliminazione diretta è obbligatorio applicare le norme del presente articolo.
2. - Il posizionamento delle teste di serie nel tabellone deve essere effettuato ponendo tassativamente ciascuna testa di serie nel posto che le spetta nel tabellone "numerato". Per "tabellone numerato" si intende un tabellone costruito partendo dal turno finale, ove si colloca in alto la testa di serie n. 1 e in basso la testa di serie n. 2; si passa poi al turno precedente (semifinali), ove si fa scorrere in alto la testa di serie n. 1 e in basso la testa di serie n. 2 rispetto la loro posizione nel turno finale precedentemente numerato, e accoppiando quindi la testa di serie n. 3 con la n. 2 e la testa di serie n. 4 con la n. 1 nei due posti vuoti del turno considerato. La stessa procedura si ripete prendendo successivamente in considerazione il turno precedente a quello già completamente numerato, ove si collocano le teste di serie già inserite facendo scorrere in alto quelle della metà superiore del tabellone e in basso quelle della metà inferiore, riempiendo poi i posti vuoti del turno con l'inserimento di un nuovo gruppo di teste di serie, in modo che la somma del valore delle teste di serie che risultano accoppiate sia, per ogni accoppiamento, eguale al numero dei posti esistenti nel turno in compilazione più un'unità. La descritta operazione è conclusa quando il turno iniziale del tabellone da utilizzare ha tutti i posti numerati. Tuttavia non è necessario numerare tutto il tabellone, potendo arrestare l'operazione di numerazione quando tutte le teste di serie da collocare sono state già individuate e numerate nel tabellone.
3. - Gli/le atleti/e rimasti/e da inserire nel tabellone, dopo l'inserimento delle teste di serie, sono inseriti mediante sorteggio, insieme agli/alle atleti/e qualificati/e eventualmente da precedenti gare.
4. - In ogni operazione di sorteggio si dovrà tenere conto che, se nel gruppo di atleti/e da collocare ve ne sono di appartenenti alla stessa società, provincia, regione (considerate nell'ordine di priorità anzidetto), di quelli/e già collocati/ e o da collocare, essi/e vanno collocati/e nel tabellone il più distante possibile fra loro.

#### **Articolo 15. - Gare a svolgimento misto, con gironi iniziali e prosecuzione ad eliminazione diretta.**

1. - In tutte le gare che si svolgono con sistema misto, con gironi iniziali e prosecuzione ad eliminazione diretta, è obbligatorio applicare le norme del presente articolo.
2. - Se nella gara sono iscritti/e fino a sei atleti/e, essi disputano un solo girone completo di sola andata, effettuato il quale, la gara è conclusa.
3. - Se nella gara sono iscritti/e più di sei atleti/e i gironi devono essere formati da quattro (minimo tre) atleti/e, collocando le teste di serie, fornite secondo quanto previsto nell'articolo 16 comma 2, secondo la cosiddetta "regola della spirale", in modo che la somma del valore delle teste di serie collocate in ciascun girone fornisca lo stesso totale. Gli/le altri/e atleti/e sono collocati/e per sorteggio nei vari gironi, tenendo presente che, assegnato a ciascun girone il "numero" corrispondente alla testa di serie di più alto valore in esso già collocata, se vi sono da collocare atleti/e della stessa Società, provincia, regione (considerate nell'ordine di priorità anzidetto), essi/e vanno collocati/e nei gironi più lontani possibile, con riferimento al "numero" attribuito a ciascun girone. Nel caso che due o più atleti/e della stessa Società siano collocati/e nello stesso girone devono disputare per primi gli incontri tra di loro.
4. - Ciascun girone disputa le partite di sola andata. Le partite del medesimo turno di gara possono essere disputate contemporaneamente su tavoli diversi, se disponibili. Sono assegnati due punti per ciascuna partita vinta, un punto per ciascuna sconfitta in partite giocate e zero punti per ciascuna sconfitta in partite non giocate. L'ordine di classifica è determinato, innanzi tutto, in base ai punti così acquisiti. Al termine delle partite il Giudice Arbitro compila la classifica e chi risulta classificato/a al 1° e al 2° posto in ciascun girone è qualificato/a per continuare la gara sul tabellone ad eliminazione diretta. Gli atleti, prima di allontanarsi dal luogo gara, hanno l'obbligo di controllare la classifica finale dei gironi affissi per segnalare eventuali errori entro 30 minuti dall'affissione degli stessi; la mancata segnalazione comporterà l'automatica accettazione della classifica e dei risultati pubblicati.
5. - Se due o più atleti/e del girone hanno acquisito lo stesso numero di punti in classifica, la loro posizione è determinata in base alla normativa stabilita nell'ambito del Regolamento dei Campionati a Squadre, parte generale. Se anche con i calcoli suddetti permangono situazioni di parità si provvede a sciogliere la parità mediante sorteggio.
6. - Nel tabellone ad eliminazione diretta, i cui posti sono il doppio del numero dei gironi formati inizialmente, tutti/e coloro che sono stati/e classificati/e al 1° posto sono collocati/e tassativamente nel posto del tabellone che loro compete, senza alcun sorteggio, considerando testa di serie n. 1 l'atleta classificato/a al 1° posto nel girone

n. 1, testa di serie n. 2 l'atleta che si è classificato/a al 1° posto nel girone n. 2 e così via fino all'ultimo girone. I/le secondi/e classificati/e saranno collocati/e a sorteggio nella metà del tabellone opposta rispetto la posizione assunta dall'atleta classificato/a al primo posto del suo stesso girone ed andranno a posizionarsi per sorteggio nei posti disponibili dopo la collocazione degli eventuali aspettiti considerando la distanza fra di loro.

7. - Nell'operazione del sorteggio dei secondi classificati si dovrà tenere conto che, se ve ne sono di appartenenti alla stessa società, provincia, (nell'ordine di priorità anzidetto), di quelli/e già collocati/e o tuttora da collocare, essi/e vanno collocati/e nel tabellone il più distante possibile fra loro.

8. - Se qualche atleta qualificato/a dai gironi dovesse rinunciare a continuare la gara, deve essere sostituito/a da chi lo/la segue in classifica nel girone, se è ancora presente sul luogo di gara.

#### **Articolo 16. - Indicazione e criteri di determinazione delle teste di serie.**

1. - La Commissione Regionale Classifiche è tenuta a fornire, per ciascuna gara della manifestazione, se essa si svolge ad eliminataria diretta, un numero di teste di serie pari al minimo o al massimo previsto dalla tabella seguente:

numero degli iscritti alla gara	numero di teste di serie da indicare
fino a 12	2 o 4
da 13 a 24	4 o 8
da 25 a 48	8 o 16
da 49 a 96	16 o 32
oltre 96	32 o 64

2. - Se la gara si svolge con sistema misto, con gironi iniziali e prosecuzione ad eliminataria diretta, le teste di serie dovranno essere indicate in numero doppio del numero di gironi da formare. Il Giudice Arbitro deve, pertanto, stabilire innanzi tutto il numero di gironi che, tenuto conto del numero degli iscritti, intende formare, comunicandolo alla Commissione Regionale Classifiche. Ottenute le teste di serie nel numero prescritto, darà avvio alle operazioni di compilazione dei gironi.

3. - Quando la commissione classifiche non ha elementi sufficienti per indicare il numero minimo di teste di serie inerenti il tabellone, nel caso del comma 1, o il numero tassativo di teste di serie occorrente, nel caso del comma 2, non ne indica alcuna. In tal caso le teste di serie sono desunte dal Giudice Arbitro attenendosi esclusivamente alle classifiche in vigore.

4. - L'elenco delle teste di serie fornite dalla Commissione Classifiche o dalla struttura competente (Giudice Arbitro) deve essere sempre esposto unitamente al tabellone di gara.

5. - In ogni gara di singolare e doppio le teste di serie saranno determinate secondo classifiche Nazionali e Regionali.

6. - In ogni gara di doppio le teste di serie saranno determinate dalla somma del punteggio in classifica relativo ai/alle due atleti/e; a maggior valore cumulato corrisponde la testa di serie migliore. In caso di parità tra due o più atleti/e e/o coppie sarà preferito/a quello/a più giovane, nel settore veterani sarà preferito l'atleta più anziano.

7. - Le classifiche Nazionali e Regionali di cui ai comma 5 e 6 dovranno essere le più aggiornate e disponibili al momento della compilazione delle teste di serie.

#### **Articolo 17. - Compilazione dei tabelloni.**

1. - I tabelloni dei tornei ordinari saranno compilati il venerdì antecedente le gare.

2. - I tabelloni debbono essere compilati dal Giudice Arbitro alla data prevista ed esclusivamente sulla base dell'elenco ufficiale delle iscrizioni.

3. - I tabelloni completi saranno affissi nell'apposito albo predisposto sul luogo di gara, almeno un'ora prima dell'inizio della manifestazione.

4. - Il Giudice Arbitro, a suo insindacabile giudizio, può modificare o rifare i tabelloni già pubblicati se si verifica un forte sbilanciamento dovuto all'assenza di due teste di serie determinanti (1 e 4 o 2 e 3), in quanto sono collocate nella stessa metà del tabellone.

5. - I tabelloni pubblicati non possono essere modificati, salvo quanto previsto dal precedente comma, nemmeno in caso di assenze o rinunce pervenute dopo la loro pubblicazione. Sono ammesse solo modifiche giustificate da errori materiali riconosciuti come tali dal Giudice Unico, su reclamo di parte in prima istanza.

6. - Il Giudice Arbitro non può ritenere assente o rinunciatario alcun atleta dopo la compilazione dei tabelloni di gara, qualunque sia la fonte di informazione della assenza o rinuncia, se la comunicazione non gli perviene direttamente ed ufficialmente per iscritto dalla Commissione Regionale Gare Individuali o dall'atleta stesso/a o dalla sua società.

7. - Le norme del presente articolo relative ai tabelloni si intendono estese, in quanto applicabili, anche alla formazione dei gironi nelle gare che prevedono tale forma di svolgimento.

#### **Articolo 18. - Diritto di partecipazione alle manifestazioni individuali.**

1. - Ai Campionati Regionali possono partecipare solo gli/le atleti/e italiani tesserati/e alla Federazione Italiana Tennistavolo; sono altresì ammessi gli atleti dei settori Giovanili, di nazionalità extracomunitaria straniera, ma residenti in Italia con la famiglia in regola con il permesso di soggiorno di natura non sportiva. Potranno essere tesserati esibendo la documentazione richiesta per gli atleti con permesso di soggiorno di natura non sportiva.

2. - Qualora per l'ammissione ai Campionati Italiani, vi siano atleti/e classificati/e a parità di punteggio all'ultimo posto utile sarà ammesso/a alla fase successiva l'atleta più giovane.

3. - In caso di rinuncia ad iscriversi al Campionato Italiano da parte di atleti/e qualificati/e, deve essere sempre tentata la sostituzione con i/le primi/e esclusi/e della graduatoria di ammissione. Le rinunce devono essere espresse nel rispetto delle norme di cui all'articolo 20 del presente Regolamento. Nel caso che atleti/e siano ammessi/e sia dalle qualificazioni regionali, sia dai Tornei Nazionali predeterminati, essi/e dovranno optare per la qualificazione ottenuta dalla partecipazione ai Tornei Nazionali, lasciando liberi i posti acquisiti per altri/e atleti/e della regione primi/e fra gli/le esclusi/e della graduatoria regionale.

4. - Ai tornei ordinari possono partecipare tutti/e gli/le atleti/e tesserati/e alla Federazione Italiana Tennistavolo, indipendentemente dalla loro cittadinanza, salvo che il regolamento del Torneo non disponga diversamente.

5. - Tutti/e gli/le atleti/e che prendono parte a qualunque manifestazione agonistica individuale debbono essere tesserati/e alla Federazione Italiana Tennistavolo, come riportato all'articolo 11 comma 2.

6. - Ogni società ha l'obbligo di far scendere in campo tutti/e gli/le atleti/e che ha iscritto alle gare in qualunque manifestazione. La Società stessa è ritenuta oggettivamente responsabile delle eventuali assenze dei/delle propri/proprie atleti/ e delle quali, in ogni caso, è tenuta a comunicare tempestivamente all'Ente Organizzatore.

7. - Le Società hanno il dovere di attivarsi affinché gli/le atleti/e che hanno iscritto siano presenti puntualmente all'inizio delle gare a cui sono iscritti/e.

8. - Gli/le atleti/e che nel corso della medesima stagione sportiva si trasferiscono, con nulla osta allo svincolo o mediante "prestito", da una Società ad un'altra, non possono partecipare ad alcuna manifestazione individuale o a squadre con la nuova società se hanno già partecipato, nel corso della stessa stagione sportiva, anche ad una sola manifestazione individuale o a squadre mentre era in corso il tesseramento con la precedente società. In caso di inosservanza del presente divieto i risultati conseguiti con la nuova società sono annullati e, tanto la società che l'atleta, saranno sanzionati disciplinarmente.

#### **Articolo 19. - Rinuncia ed assenza dalle manifestazioni individuali.**

1. - La società ha il dovere di comunicare immediatamente alla Segreteria Regionale a ricevere le iscrizioni se, avendo iscritto atleti/e ad una manifestazione, sopraggiungono cause di impedimento alla loro partecipazione. La comunicazione deve essere tempestiva al fine di consentire la loro esclusione dai tabelloni.

2. - Le rinunce devono essere formulate per iscritto, su carta intestata della società, devono contenere la descrizione esatta e dettagliata delle cause di impedimento e/o di rinuncia e devono essere firmate da chi ha il potere di rappresentare la società. Ogni rinuncia deve essere inviata a mezzo fax (080-3344850) oppure per e-

mail: [segreteria@fitetpuglia.it](mailto:segreteria@fitetpuglia.it). L'inosservanza di tali norme e/o l'intempestività della comunicazione costituiscono mancanza disciplinare e sono sanzionate come precisato successivamente.

3. - Quando la rinuncia perviene alla Segreteria Regionale prima della compilazione dei tabelloni, si ritiene tempestiva e non è sanzionata.

4. - Se la rinuncia perviene quando i tabelloni sono già stati compilati, la società si considera inadempiente ed è sanzionata con una penale come previsto nella Tabella delle Tasse, che si applica per ciascun/a atleta la cui rinuncia è intempestiva, salvo la facoltà dell'organismo competente di non applicarla se riconosce la causa di forza maggiore, che la società è tenuta a documentare. In caso d'improvvisa malattia è indispensabile produrre il certificato medico che, se non presentato in sede di gara, dovrà pervenire alla Commissione Regionale Gare Individuali entro due giorni dalla conclusione della manifestazione.

5. - Se non perviene nessuna dichiarazione di rinuncia si applica alla società l'ammenda prevista nella Tabella delle Tasse e verranno presi nei confronti dell'atleta gli opportuni provvedimenti disciplinari da parte dell'organo competente.

6. - In tutti i casi in cui la rinuncia è inoltrata intempestivamente alla Segreteria Regionale a ricevere le iscrizioni, la Società ha comunque il dovere di cercare di avvertire con qualsiasi mezzo, ma ufficialmente, il Giudice Arbitro della manifestazione, per evitare incertezze e inutili attese nella conduzione della manifestazione stessa. La società che non adempie a tale obbligo è sanzionata come nel caso di omessa rinuncia.

7. - Se la rinuncia è stata tempestiva l'atleta rinunciario/rinunciataria è stato/a tolto/a dall'elenco degli/delle iscritti/e e non figura nel tabellone. Quando la rinuncia è intempestiva ma è comunicata al Giudice Arbitro durante la manifestazione, dall'Ente Organizzatore o dalla società, il Giudice Arbitro segnala a tabellone l'assenza dell'atleta con l'annotazione "assente per rinuncia"; se la rinuncia non è stata inviata e nessuna comunicazione ufficiale è stata fatta pervenire al Giudice Arbitro, egli segnala a tabellone l'assenza dell'atleta con l'annotazione "assente ingiustificato". In ogni caso tali circostanze sono riportate a referto per l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte dell'organo competente che, se l'atleta è testa di serie, considera tale qualità come aggravante.

8. - L'atleta ritardatario che non si presenta al Giudice Arbitro per giustificare il ritardo è equiparato all'atleta assente a tutti gli effetti.

9. - Nelle gare di doppio in cui sono ammessi/e atleti/e di società diverse, ove risulti assente solo uno/una degli/delle atleti/e che formano il doppio, la società a cui appartiene l'atleta presente, per restare indenne da responsabilità, deve far constatare la sua effettiva presenza al Giudice Arbitro, che annota a referto la circostanza al fine che l'assenza, in sede di adozione dei provvedimenti disciplinari, sia addebitata solo all'altra società. In difetto di ciò l'assenza è attribuita ad entrambe le Società interessate al doppio assente.

10. - In una gara a gironi e prosecuzione ad eliminatória diretta il/la primo/a classificato/a e il/la secondo/a classificato/a sono automaticamente iscritti nel tabellone ad eliminatória diretta. Se, però, qualcuno/a di essi/e intendesse rinunciare a proseguire la gara deve dichiararlo subito al Giudice Arbitro, in modo esplicito e senza riserve per permettere la sua sostituzione, che in tal caso è obbligatoria, ai sensi dell'art. 16 comma 8 del presente Regolamento.

#### **Articolo 20. - Orari di gara.**

1. - Dopo la chiusura delle iscrizioni il Giudice Arbitro verifica, in relazione al numero degli/delle iscritti/e in ciascuna gara del programma, se si rendono necessarie variazioni rispetto agli orari di massima di inizio di ciascuna gara comunicati alle Società. In caso di riscontrata necessità di modifiche, il Giudice Arbitro predisponde gli orari definitivi ufficializzandoli con una comunicazione da affiggere sul luogo di gara.

2. - Ai fini di quanto previsto al comma precedente si dovrà tenere presente che:

- a) gli orari delle gare non possono essere anticipati rispetto agli orari di massima comunicati alle società, ma possono essere solo posticipati, salvo quanto previsto alla successiva lettera;
- b) gli orari si possono anticipare solo dal momento in cui tutte le gare siano iniziate e tutti gli interessati siano presenti sul luogo di gara. In tal caso è possibile darne notizia, predisponendo comunicazione ufficiale da affiggere sul luogo di gara;
- c) Il Giudice Arbitro dovrà concordare con l'Ente Organizzatore gli orari delle semifinali, finali e premiazioni.

3. Il Giudice Arbitro, per evidenti motivi di forza maggiore, può concedere spostamenti di orario di partite e/o gare, a patto che questi non pregiudichino il regolare svolgimento della manifestazione. Le decisioni assunte al riguardo devono essere ufficializzate mediante comunicato da affiggere all'albo ufficiale sul luogo di gara.

4. - Di regola gli orari di ciascuna partita e il tavolo su cui la stessa deve svolgersi sono indicati sul tabellone di gara. Gli/le atleti/e sono tenuti/e a presentarsi al tavolo indicato, pronti/e a disputare la partita, almeno cinque minuti prima dell'orario indicato.

5. - L'atleta non può allontanarsi dalle immediate vicinanze dell'area di gioco su cui deve iniziare la partita nemmeno se quella precedente sta ancora svolgendosi con notevole ritardo e nemmeno se l'avversario/a è assente o è stato autorizzato/a ad allontanarsi.

6. - Se, per qualunque motivo, gli orari ed i tavoli delle singole partite non sono riportati sui tabelloni o se quelli riportati non possono più essere considerati attendibili a causa di ritardi, ciascuna partita deve essere chiamata a cura della Direzione di gara e, in tal caso, nessun atleta può allontanarsi dall'interno dell'impianto dovendo in ogni momento essere in grado di udire tali annunci.

#### **Articolo 21. - Presentazione ed identificazione degli/delle atleti/e.**

1. - Gli/le atleti/e per essere ammessi/e alle gare debbono preventivamente essere identificati/e e dimostrare la loro qualifica di atleta, esibendo a tale scopo un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da pubblica autorità e la tessera federale (o elenco nominativi che ogni società potrà liberamente stampare accedendo all'area extranet del sito federale) dell'anno agonistico in corso.

Nei Tornei in cui le iscrizioni sono effettuate e controllate elettronicamente sul sito federale [www.fitet.org](http://www.fitet.org), gli/le atleti/e sono tenuti ad esibire unicamente il documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da pubblica autorità.

2. - Nelle manifestazioni individuali il compito di identificare e riconoscere la qualifica di atleta iscritto alle gare è ordinariamente assegnato all'Ente Organizzatore che agisce in collaborazione del Giudice Arbitro.

3. - Chi non è in grado di esibire, per qualunque motivo, la tessera federale (o elenco stampabile dal web), il cui possesso è comunque obbligatorio, potrà essere ammesso ugualmente alle gare compilando il modulo "sub giudice". La dichiarazione di norma è completata dal dirigente accompagnatore sociale della società, o da chi ne fa le veci sul luogo di gara. Il modello "sub giudice", a pena di inefficacia, deve essere accompagnata dalla tassa stabilita annualmente dal Consiglio Federale.

4. - La dichiarazione di cui al comma precedente sostituisce a tutti gli effetti la tessera e gli/le atleti/e che sono stati ammessi/e alle gare "sub giudice" saranno oggetto di controllo eseguito dalla Commissione Regionale Gare Individuali prima che esso proceda all'omologazione della manifestazione. Se in sede di controllo emerge la posizione irregolare dell'atleta, la Commissione Regionale Gare Individuali annulla i risultati conseguiti dal/dalla medesimo/a e procede alla denuncia agli organi di disciplina per adottare gli opportuni provvedimenti.

5. - Quando l'atleta deve partecipare a manifestazioni che comprendono più gare che si svolgono nella medesima manifestazione, la compilazione della dichiarazione e il pagamento della tassa per l'ammissione "sub giudice" sono richieste solo in occasione della prima gara.

6. - Le tasse per l'ammissione "sub giudice" sono incassate dall'Ente Organizzatore di cui al comma 2 e sono consegnate al Giudice Arbitro, il quale al termine della manifestazione le verserà alla Segreteria Regionale.

7. - In mancanza di un valido documento di riconoscimento l'atleta è ammesso/a alle gare solo se è riconosciuto/a personalmente da un qualsiasi tesserato alla Federazione Italiana Tennistavolo, maggiorenne e munito di documento di riconoscimento, il quale rilascia apposita dichiarazione, assumendosene la piena responsabilità. Se l'atleta riconosciuto/a deve prendere parte a gare di settore è ammesso/a alle stesse solo se chi lo/la riconosce è anche in grado di attestarne inequivocabilmente la data di nascita.

#### **Articolo 22. - Ritardi.**

1. - Ciascun/a atleta, nelle gare individuali, usufruisce di una tolleranza di cinque minuti sull'orario ufficiale di gara, per presentarsi al tavolo. Nelle gare in cui gli orari non sono indicati sul tabellone, la tolleranza decorre dalla prima chiamata al tavolo.

2. - Nelle gare in cui l'orario di gara ed il tavolo sono resi noti mediante il tabellone di gara, l'atleta, che è tenuto/a a presentarsi al tavolo, se non è presente all'orario ufficiale, avendo già usufruito della tolleranza, non ha più alcun diritto a disputare la partita.
3. - Nel caso di chiamata di ogni singola partita, se l'atleta non si presenta dopo la prima chiamata deve essere chiamato altre due volte distribuite nell'intervallo di tolleranza e con l'ultima chiamata si deve specificare che si tratta dell'ultimo avviso. L'atleta perde il diritto di disputare la partita trascorso un minuto dall'ultimo avviso.
4. - All'atleta che giunge nell'area di gioco nei limiti di tolleranza, ma non in tenuta di gioco, deve essere concesso il tempo strettamente necessario per mettersi in condizioni di giocare.
5. - Scaduto il termine di tolleranza, spetta al Giudice Arbitro decidere inappellabilmente sulla effettuazione o meno della partita, tenuto conto della gravità del ritardo, e delle esigenze della manifestazione.
6. - Indipendentemente dalla decisione del Giudice Arbitro sull'effettuazione della partita, l'atleta in ritardo ha il dovere di presentarsi al Giudice Arbitro. Al fine di evitare la segnalazione di "assenza ingiustificata", l'atleta dovrà esporre al Giudice Arbitro il motivo del ritardo, anche se la partita è già stata assegnata all'avversario/a.
7. - Se il ritardo è motivato da causa di forza maggiore, secondo il giudizio inappellabile del Giudice Arbitro, questi, anche se lo/la ha già dichiarato/a assente con l'assegnazione della vittoria all'avversario/a, può riammetterlo/a in gara ed ordinare l'effettuazione della partita o delle partite non disputate, a condizione che:
  - a) trattandosi di gara ad eliminatoria, l'avversario/a non abbia ancora disputato la partita del turno successivo;
  - b) trattandosi di gara a girone completo, non sia stato concluso il secondo turno del girone.
8. - In caso di doppia assenza, se uno/a dei/delle due atleti/e assenti giunge in ritardo, e la doppia assenza è già stata dichiarata, l'atleta ritardatario/a ha il diritto di aggiudicarsi la partita per assenza dell'avversario/a solo nel caso in cui il Giudice Arbitro riconosca che il suo ritardo è stato determinato da causa di forza maggiore; in caso contrario la doppia assenza deve essere confermata.
9. - In ogni caso qualunque ritardo, se supera il limite di tolleranza, deve essere riportato sul referto dal Giudice Arbitro. Il Giudice Arbitro deve anche riportare a referto i motivi del ritardo e le eventuali giustificazioni del/della ritardatario/a, se ne ha ricevuto comunicazione.

#### **Articolo 23. - Cause di forza maggiore.**

1. - Sono considerate cause di forza maggiore:
  - a) ritardi e disservizi impreveduti dei mezzi pubblici di trasporto, a condizione che sia stato utilizzato il penultimo mezzo utile per giungere sul luogo di gara;
  - b) interruzioni improvvise di servizi pubblici di trasporto, per scioperi o altre cause simili non preannunciate e/o tali che non abbiano consentito in alcun modo l'utilizzazione di mezzi alternativi;
  - c) gravi calamità naturali;
  - d) incidenti stradali attestati dalla pubblica autorità;
  - e) eventi familiari gravissimi (ad es., lutto di parenti e/o affini entro il 1° grado).
2. - Il Giudice Arbitro che riscontra la causa di forza maggiore, l'assenza o il ritardo con cui l'atleta si è presentato/a alle gare, ma non possa ammetterlo/a a giocare per obiettive esigenze della manifestazione, deve dichiararlo nel referto arbitrale, ai fini del successivo giudizio dell'organo che gestisce la manifestazione.

#### **Articolo 24. - Rinuncia delle partite.**

1. - L'atleta che, pur essendosi presentato/a regolarmente in campo, rinuncia a disputare una partita, deve esporne i motivi al Giudice Arbitro. Non è consentito rinunciare ad una partita senza avere un grave motivo che giustifichi la rinuncia stessa. Sulla motivazione della rinuncia decide inappellabilmente lo stesso Giudice Arbitro e se la rinuncia è motivata da infortunio o malore, la circostanza deve essere confermata dal personale dell'Assistenza Sanitaria presente sul luogo di gara.
2. - L'atleta che rinuncia ad una partita senza validi motivi è escluso da tutte le successive partite della gara; gli/le sono annullati tutti i punteggi, i premi e gli altri eventuali diritti acquisiti fino a quel momento, ed è comunque ammonito dal Giudice Arbitro.
3. - L'atleta che, avendo iniziato una partita, decide di abbandonarla prima della sua conclusione, può farlo solo se giustifica l'abbandono con motivi gravi e, in tal caso, l'abbandono è equiparato alla rinuncia.

4. - La partita rinunciata è assegnata all'avversario/a col punteggio di 11-0 per tutti i set di cui si compone. La partita interrotta per abbandono è assegnata all'avversario/a col punteggio acquisito al momento dell'abbandono e, sul tabellone, è indicato, insieme al punteggio, anche la motivazione "per abbandono".

#### **Articolo 25. - Assistenza agli atleti/e in campo.**

1. - Ciascun atleta che scende in campo può farsi assistere dal proprio allenatore o da qualsiasi altra persona di sua fiducia, tesserata alla Federazione Italiana Tennistavolo.

2. - Nelle gare di doppio è ammessa una sola persona per ciascun doppio, ma se il doppio è formato da atleti/e di società diverse, è consentita la presenza in campo di una persona per ogni atleta.

3. - Le persone ammesse ad assistere gli/le atleti/e in campo devono, a richiesta, farsi identificare dall'Arbitro, devono occupare il posto ai margini del campo di gara sulle sedie appositamente predisposte e possono comunicare con l'atleta solo al termine di ciascun set o durante le sospensioni autorizzate del gioco.

#### **Articolo 26. - Assistenza Sanitaria agli/alle atleti/e sul luogo di gara.**

1. - In tutte le Manifestazioni deve obbligatoriamente essere sempre presente sul luogo di gara l'Assistenza Sanitaria fornita da chi organizza l'evento.

2. - Il Giudice Arbitro della Manifestazione dovrà accertare, durante lo svolgimento delle gare, la presenza dell'Assistenza Sanitaria.

#### **Articolo 27. - Comportamento in campo e provvedimenti dell'Arbitro e/o del Giudice Arbitro.**

1. - Durante lo svolgimento della partita gli/le atleti/e devono tenere un comportamento leale e corretto nei riguardi del pubblico, dell'avversario e del personale Arbitrale. In particolare è vietato:

- a) perdere deliberatamente tempo tra uno scambio e l'altro allo scopo di riposarsi o di innervosire l'avversario/a;
- b) parlare col pubblico, o con chi l'assiste in campo ai sensi dell'articolo 27, al di fuori dei casi di cui all'articolo 27 comma 3.
- c) tentare, con gesti o parole, di disturbare o innervosire l'avversario/a;
- d) tenere un comportamento irriverente nei riguardi del pubblico, dell'avversario/a e del personale arbitrale, o che possa comunque gettare discredito sulla partita. Le fattispecie di comportamento che costituiscono infrazione perseguibile disciplinamente includono, in particolare:
  - il danneggiamento deliberato dell'attrezzatura di gioco, come la rottura volontaria della pallina, il percuotere il tavolo con la racchetta, dare calci alle transenne e azioni similari;
  - l'eccesso di urla, o il turpiloquio;
  - le tattiche scorrette per ritardare il gioco, come lo scagliare la pallina al di fuori dell'area di gioco;
  - la persistente inosservanza delle norme che regolano la possibilità di ricevere consigli durante la partita.

2. - Quando l'Arbitro ritiene che, per una delle ragioni di cui al comma precedente, il comportamento di un/una atleta non sia accettabile, deve intimargli/le di astenersi dal suo atteggiamento ed ammonirlo/a avvertendolo/a che, nel caso persistesse nell'atteggiamento sanzionato, potrà essere passibile di penalizzazioni sul punteggio.

3. - Se un/una atleta che è stato/a precedentemente ammonito/a continua a comportarsi in maniera scorretta, l'Arbitro può, se giudica la scorrettezza sufficientemente grave, sospendere il gioco e fare immediato rapporto al Giudice Arbitro perché questi prenda i provvedimenti del caso. Se giudica la scorrettezza di gravità minore l'Arbitro può inizialmente applicare penalità secondo quanto previsto dal comma seguente.

4. - Per una scorrettezza successiva all'ammonizione l'Arbitro potrà assegnare un punto all'avversario/a. Ad una successiva scorrettezza può assegnare due punti al suo avversario/a.

5. - Ogni qualvolta l'Arbitro assegna una penalizzazione il gioco deve continuare, ma il Giudice Arbitro deve essere informato, con una relazione verbale e annotazione sul referto dell'incontro;

6. - Se il comportamento scorretto prosegue dopo l'assegnazione delle penalizzazioni, l'arbitro deve applicare il provvedimento alternativo di cui al comma 3 sospendendo il gioco e facendo immediato rapporto al Giudice Arbitro.

7. - A propria discrezione il Giudice Arbitro può ammonire o squalificare un/una atleta per atteggiamento scorretto, anche se tale comportamento non è denunciato da parte dell'Arbitro. La squalifica può riguardare la partita, la gara o l'intera manifestazione.

8. - In caso di squalifica durante una fase a gironi, ai fini della classifica finale del girone dovranno essere eliminati da ogni calcolo i risultati conseguiti dall'atleta prima della sua squalifica.

9 - Le norme del presente articolo si applicano anche agli incontri che si svolgono nell'ambito delle partite dell'attività a squadre.

#### **Articolo 28. - Reclami.**

Se un/una atleta, durante lo svolgimento della partita, ritiene di essere stato danneggiato/a da una decisione dell'Arbitro o dell'altro personale arbitrale che opera al tavolo, può presentare reclamo all'Arbitro, appena il gioco è fermo, esponendo il suo punto di vista in modo corretto. L'atleta, che attende l'inizio dello scambio successivo per reclamare, a scambio iniziato perde il diritto di far valere le proprie ragioni. Quando un reclamo verbale è estemato in modo valido, l'Arbitro deve interpellare il personale arbitrale che, eventualmente, lo coadiuva al tavolo, prima di emettere il suo giudizio e se, valutate le ragioni esposte, egli ritiene che l'atleta reclamante abbia ragione, può anche modificare una sua precedente decisione.

1. - Reclami su questioni di fatto - Se il reclamo verbale presentato ai sensi del comma precedente verte su una questione di fatto, la decisione dell'Arbitro sul reclamo stesso è definitiva ed inappellabile.

2. - Reclami su questioni tecniche - Se il reclamo verbale dell'atleta, presentato come indicato al comma 3 non riguarda i fatti nel merito, ma la loro valutazione in diritto, o riguarda presunte errate interpretazioni del regolamento di gioco e/o altri regolamenti, o comunque attiene a fatti che non riguardano il gioco mentre lo scambio è in corso, la decisione dell'Arbitro può essere appellata. Chi, fra gli/le atleti/e in campo o chi li/le assiste, abbia interesse ad impugnare la decisione dell'Arbitro, deve farlo immediatamente, prima di consentire la ripresa del gioco, a pena di successiva improponibilità, promuovendo l'intervento del Giudice Arbitro verbalmente e senza alcuna formalità o tassa. Il Giudice Arbitro, sentite le parti, l'Arbitro e il Personale Arbitrale che eventualmente opera al tavolo, decide immediatamente, facendo poi riprendere il gioco col punteggio che resta definito dalla sua decisione.

3. - Reclami su questioni organizzative - Per qualunque reclamo che riguardi fatti e decisioni al di fuori di ciascuna singola partita, ma inerenti altri momenti della manifestazione (come: ammissione di atleti/e, compilazione dei tabelloni, orari di gara, interruzioni del gioco, premiazioni, ecc.), il reclamo stesso deve essere presentato:

a) al Giudice Arbitro per iscritto con la tassa regionale prevista per i reclami di 1° istanza; prima dell'inizio della gara, se il reclamo riguarda l'ammissione degli/delle atleti/e, la designazione delle teste di serie, la compilazione del tabellone, la regolarità dell'impianto o del materiale di gioco impiegato, gli orari di gara e/o questioni simili, attinenti ad una gara determinata, che siano note prima del suo inizio; entro 30 minuti dal verificarsi del fatto su cui si basa il reclamo, se la questione posta dal reclamo stesso non attiene ad una gara determinata ma l'intera manifestazione, o riguarda un fatto che si è verificato dopo l'inizio della gara; entro 30 minuti dal termine della manifestazione, se il reclamo riguarda l'organizzazione nel suo complesso, o fatti attinenti alla sua conclusione, come l'organizzazione delle finali, le premiazioni e simili questioni. Su tali reclami il Giudice Arbitro decide immediatamente, con risposta scritta in tre copie, una da consegnare al reclamante, la seconda da affiggere all'albo dei comunicati ufficiali o da consegnare al Capitano della squadra avversaria e l'ultima, munita della firma del ricorrente in segno di ricevuta, da allegare al referto.

4. - Giudizio di 2° grado su questioni organizzative - Qualora la decisione del Giudice Arbitro, resa ai sensi del comma precedente, non sia condivisa dal ricorrente o dalla parte avversaria, chi vi ha interesse può proporre il giudizio di 2° grado presso il Giudice Unico, dandone, a pena di improponibilità successiva, comunicazione scritta da consegnare al Giudice Arbitro, unitamente alla tassa prevista per i ricorsi in 2<sup>a</sup> istanza entro mezz'ora dalla conclusione della manifestazione. Il Giudice Arbitro inoltra le tasse riscosse, la sua decisione e l'eventuale preavviso di ricorso, unitamente al referto, all'organo a cui è affidata la gestione della manifestazione, che provvede a sospendere l'omologazione del risultato e a trasmettere gli atti al Giudice Unico. Il ricorrente deve, poi, far seguito al preavviso dato inoltrando allo stesso Giudice Unico, entro 10 (dieci) giorni dalla data della manifestazione, le motivazioni del ricorso e l'eventuale documentazione che ritenga utile produrre, salvo che il Giudice Unico non sia insediato in sede di gara, nel qual caso si applica il comma successivo. Il mancato inoltra,

o l'inoltro oltre i termini, delle motivazioni del ricorso fa decadere l'azione e comporta l'incameramento delle tasse versate.

5. - Organo giudicante in appello in sede di gara - Ogniqualevolta la manifestazione individuale deve concludersi con un risultato certo e definitivo, non più impugnabile, il Giudice Unico deve essere presente sul luogo di gara e le sue decisioni devono trovare concreta applicazione nel corso della manifestazione stessa. A tal fine il Giudice Arbitro, che ai sensi del comma precedente riceve il preavviso e la tassa per il ricorso in appello, li consegna immediatamente al Giudice Unico presente sul posto, unitamente alla decisione scritta da lui assunta sul reclamo a lui medesimo presentato in prima istanza, con ogni altra documentazione utile al caso in esame. Il ricorrente deve esplicitare le motivazioni del ricorso al Giudice Unico entro il termine dal medesimo fissato, trascorso inutilmente il quale il Giudice Unico stesso dichiara improponibile il ricorso; in caso diverso si applica il comma successivo.

6. - La decisione del Giudice Unico deve essere emessa nel più breve tempo possibile, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, con facoltà di compiere gli atti istruttori ritenuti opportuni e necessari che gli è possibile svolgere sul posto. La decisione del Giudice Unico è definitiva, deve essere affissa all'albo delle comunicazioni ufficiali istituito per la manifestazione e fornita in copia al Giudice Arbitro, che è tenuto ad applicarla apportando ai risultati acquisiti ed ai tabelloni le necessarie correzioni e facendo riprendere le gare eventualmente interrotte dal punto in cui la decisione di 2° grado impone siano riprese per dare attuazione al contenuto della decisione stessa.

7. - Il Giudice Unico che non può essere presente alla manifestazione in cui è necessario procedere come indicato dai commi 7 e 8 è validamente sostituito da uno dei suoi sostituti.

8. - Giurisdizione al di fuori del luogo di gara - I reclami in prima istanza avverso le decisioni dell'organismo preposto all'organizzazione o alla gestione della manifestazione o del campionato, o le denunce attinenti a fatti che possono influire sulle manifestazioni e i campionati, vanno inoltrati al Giudice Unico competente ai sensi del comma 11°, con le modalità, procedure e tasse di cui al regolamento di giustizia, precisando se è richiesta la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, in attesa della decisione di merito dello stesso Giudice Unico. Quando la materia della denuncia non è di competenza del Giudice Unico, secondo quanto dispone in proposito il Regolamento di giustizia, ovvero quando si tratta di denunce per fatti illeciti da chiunque commessi al di fuori dei casi indicati nei commi precedenti, che possano però aver effetto sull'omologazione dei risultati delle gare, la denuncia va presentata, secondo le modalità, procedure e tasse precisate dal Regolamento di giustizia, al Procuratore federale che può archivarle o rimetterle al Giudice Unico competente o alla Commissione Nazionale Disciplinare, secondo la competenza, per il giudizio di primo grado.

9. - I reclami in appello avverso le decisioni del giudice di 1° grado vanno inviati alla Commissione di Appello Federale con le modalità, procedure e tasse di cui al Regolamento di Giustizia, precisando contestualmente, con il pagamento dell'apposita tassa, se è richiesta la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, in attesa della decisione di merito della Commissione di Appello Federale.

10. - I reclami in prima istanza, avverso le decisioni della Commissione Regionale Gare a Squadre, vanno inoltrati al Giudice Unico con le modalità e procedure di cui al regolamento di giustizia, unitamente alla prova di aver versato la relativa tassa stabilita dal Consiglio Regionale nella tabella delle Tasse Regionali. Nel reclamo deve essere precisato se è chiesta la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, in attesa della decisione di merito dello stesso Giudice Unico.

11. - Le denunce per fatti illeciti da chiunque commessi, al di fuori dei casi indicati nei commi precedenti, che possano avere effetto sull'omologazione dei risultati delle gare, vanno inoltrate, secondo le modalità precisate dal regolamento di giustizia, al Procuratore Federale, che può archivarle o rimetterle al Giudice Unico o alla Commissione Nazionale Disciplinare secondo la competenza, per il giudizio di primo grado.

12. - I reclami in appello, avverso le decisioni del giudice di primo grado, vanno inviati alla Commissione di Appello Federale, con le modalità e procedure di cui al Regolamento di Giustizia, unitamente alla prova di aver versato la relativa tassa stabilita annualmente dal Consiglio Federale nella tabella delle Tasse Federali. Nel reclamo si deve precisare contestualmente, con il pagamento dell'apposita tassa, se è richiesta la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, in attesa della decisione di merito della Commissione di Appello Federale.

#### **Articolo 29. - Pubblicità delle decisioni.**

1. - Le decisioni adottate dal Giudice Arbitro, dalla Direzione di Gara, dal Giudice Unico, o da altri organi o organismi regionali nell'ambito delle rispettive competenze ed attinenti alla manifestazione, sono immediatamente esecutive, se non sono impugnate nelle forme ed entro i termini ammessi. Si ritengono validamente comunicate a tutti gli interessati mediante affissione all'albo appositamente predisposto sul luogo di gara.

2. - Le decisioni di carattere disciplinare adottate dal Giudice Unico al di fuori delle sedi di gara, sono inviate con urgenza alle società interessate. L'invio del provvedimento è sempre comunque disposto mediante raccomandata o assicurata convenzionale con ricevuta di ritorno. Su richiesta della società interessata sarà possibile anticipare i provvedimenti anche a mezzo fax o e-mail.

**Articolo 30. - Disposizioni finali.**

1. - Le norme del presente Regolamento comune costituiscono parte integrante dei Regolamenti specifici di ciascun Campionato Individuale.

2. – Per quanto non contemplato nel presente Regolamento Regionale valgono le norme dei Regolamenti Nazionali dell'Attività Individuale e dei relativi Campionati 2010/2011 – Parte generale.